

Organizzato da



Media Partner



# SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: DAI NUOVI CAM ALLE NORMATIVE EUROPEE PER GLI EDIFICI

Il Life Cycle Assessment per la valutazione degli impatti ambientali

## IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT PER GLI APPALTI SOSTENIBILI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI  
DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI 183 del 6 agosto 2022 (entrata in vigore 4 dicembre 2022)

*Sergio Saporetti*

*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione generale economia circolare*

Promosso da



# IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT PER GLI APPALTI SOSTENIBILI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI

DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI 183 del 6 agosto 2022 (entrata in vigore 4 dicembre 2022)

*Sergio Saporetti*

*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*

*Direzione generale economia circolare*

## Articolo 57

# CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA E DEGLI AVVISI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, [...] differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [...]

Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, [...]. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi.

Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Dott. Sergio Saporetti

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Articolo 57  
CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA E DEGLI AVVISI E  
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE

L'art. 57 è collocato nella **Parte II del Libro II del Codice**, dedicata agli istituti e alle clausole comuni degli appalti che contiene «**disposizioni trasversali**, eterogenee e comuni all'appalto», aventi la caratteristica di “comune denominatore”, applicabili, salvo specifiche previsioni o deroghe, agli affidamenti di qualunque importo.

**Da ciò discende che l'obbligo non viene escluso nel caso di affidamento di contratti sottosoglia.**

# Decreto ministeriale 23 giugno 2022

## Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto: a) per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; b) per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi; c) per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - n. 97 del 16 aprile 1968, le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 - Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di cui all'allegato al presente decreto.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di prodotto da costruzione e di intervento di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all'art. 2 del regolamento 305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». **Si applica altresì la seguente ulteriore definizione: a) solar reflectance index o indice di riflessione solare: temperatura relativa di una superficie in rapporto al bianco standard (SRI=100) e al nero standard (SRI=0) in condizioni ambientali e solari standard.**

# I CAM EDILIZIA 2022 - l'approccio

- ▶ Definizione di un percorso modulabile a seconda del progetto in esame, relativo alle caratteristiche di sostenibilità della progettazione ed i lavori per adattarsi a specifiche esigenze della SA.
- ▶ Declinazione a vari livelli dei criteri di sostenibilità: contesto territoriale, caratteristiche dell'edificio, dei prodotti da costruzione, competenze del progettista (direttore lavori).

# I CAM EDILIZIA 2022- Obiettivi

- ▶ Diffondere una maggiore conoscenza delle soluzioni disponibili per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e favorire l'innovazione.
- ▶ Attraverso una attenta progettazione ispirata all'Ecodesign, massimizzare la quantità e la qualità dei rifiuti recuperati a valle di una corretta demolizione selettiva.
- ▶ Valorizzare e diffondere l'uso di materiali riciclati.
- ▶ Ridurre l'uso di sostanze pericolose nei prodotti da costruzione.
- ▶ Migliorare il livello di competenza dei progettisti.

# I CAM EDILIZIA 2022 - Principali innovazioni e peculiarità

- ▶ **Paragrafi di premessa più articolati**
- ▶ **Struttura semplificata e maggiori informazioni per la SA.**
- Campo di applicazione: da edifici a interventi edili. Inclusi gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica
- Netta distinzione tra criteri per progettazione, lavori e affidamento congiunto.
- Quadro normativo sovranazionale di riferimento aggiornato.
- Paragrafo su applicazione dei CAM.
- Paragrafo su mezzi di verifica.
- Esplicitazione di quali criteri sono obbligatori, facoltativi o da tenere in considerazione.
- Eliminati i criteri generalisti.
- Relazione tecnica di applicazione dei criteri (Relazione CAM).
- Precisazioni sulle certificazioni conformi sia per l'intero edificio che per i materiali.



# CAM e PNRR-principio DNSH

- ▶ Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

1. mitigazione dei cambiamenti climatici
2. adattamento ai cambiamenti climatici
3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine
4. all’economia circolare
5. prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento
6. protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

## CAM e PNRR-principio DNSH

È evidente una forte correlazione  
tra gli obiettivi degli appalti  
pubblici verdi e l'attuazione del  
principio del Do Not Significant  
Harm (DNSH)

Grazie per l'attenzione  
Sergio Saporetti  
[saporetti.sergio@mase.gov.it](mailto:saporetti.sergio@mase.gov.it)

Sito web GPP: <https://gpp.mite.gov.it/>  
[gpp@mite.gov.it](mailto:gpp@mite.gov.it)